

Art. 38

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente: «Art. 38-bis (Misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare) 1. All'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del fondo di cui al primo periodo, fino all'adozione degli interventi legislativi ivi previsti, sono destinate alle medesime finalità del fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per essere destinati all'erogazione dei servizi socioassistenziali afferenti alle aree di cui all'articolo 1, comma 162, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per l'attuazione della previsione di cui al secondo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.»».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 66 con il seguente: «Art. 66 (Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze) 1. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito il Fondo per le dipendenze patologiche (di seguito FDP). Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo, al netto delle risorse di cui al comma 3, è ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, già adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla data di entrata in vigore della presente disposizione restano efficaci.

2. In deroga all'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del FDP è autorizzato l'impiego del 30 per cento delle risorse del Fondo su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze.

3. A decorrere dall'anno 2025, con decreto del Ministro della salute è trasferito annualmente l'1,5 per cento del FDP al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio Nazionale Permanente.

4. Nell'ambito del FDP, il 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico; il restante 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, è disciplinato il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l'effettiva destinazione dei finanziamenti erogati da parte del Ministero della salute.

5. È soppresso l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui al decreto del Ministro della salute 12 agosto 2019, e i compiti di coordinamento vengono trasferiti all'Osservatorio Nazionale Permanente del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. All'articolo 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) le parole «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento delle politiche contro la droga e contro le altre dipendenze»;
b) dopo le parole «secondo le previsioni del comma 8», sono inserite le seguenti: «e delle altre dipendenze patologiche».

7. Il comma 133 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.

8. Il comma 946 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

9. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

IL GOVERNO



Relazione tecnica

L'articolo 38 prevede che, fino all'adozione degli interventi normativi previsti dall'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Fondo destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal *caregiver* familiare confluiscono nel Fondo nazionale per la non autosufficienza, per essere destinati all'erogazione dei servizi socioassistenziali per le persone anziane non autosufficienti. La disposizione è volta a disciplinare meri profili contabili senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'emendamento reca poi modifiche all'articolo 66 volte ad una più efficiente allocazione delle risorse destinate alle dipendenze patologiche e definisce specifiche procedure per la sua assegnazione. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non modifica, nel complesso, gli stanziamenti iscritti in bilancio a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

13/12/2024

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Daria Perrotta*

